

SCUOLA DI PSICOLOGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

**REGOLAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI E DELLE
SEDUTE DI LAUREA MAGISTRALE**

Articolo 1

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

La prova finale della laurea magistrale

Alla prova finale vengono assegnati 23 CFU sui 120 del percorso formativo della laurea magistrale (pari a 575 ore di lavoro distribuite su un periodo di tempo congruo rispetto alle esigenze dello svolgimento della tesi). La prova consiste nella preparazione e presentazione di una tesi “elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore” (art.11, comma 5, DM 22 ottobre 2004, n. 270). La tesi è un lavoro individuale, che può consistere nel resoconto di una ricerca empirica condotta in laboratorio o in contesti educativi, clinici, sociali, organizzativi, etc., oppure in una rassegna critica degli studi condotti su un tema specifico. La preparazione della tesi deve comprendere: la definizione concettuale del fenomeno da studiare e la individuazione del metodo più adatto, attraverso una approfondita analisi della letteratura; la scrittura del lavoro, seguendo i convenzionali criteri espositivi previsti dal campo disciplinare psicologico; nel caso della realizzazione di un piano di ricerca, deve comprendere il reperimento dei soggetti e/o dei contesti da sottoporre a osservazione/intervento; la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano l'adeguatezza etico/deontologica del progetto (con riferimento al codice etico in vigore presso i Corsi di studio dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola di Psicologia¹); la somministrazione delle prove o degli interventi previsti; l'analisi statistica dei risultati e la loro interpretazione critica e collocazione all'interno del contesto teorico di riferimento. La tesi deve essere corredata di un'adeguata bibliografia redatta secondo i criteri convenzionali del campo disciplinare psicologico.

¹ Alla data del presente regolamento il codice etico di riferimento è quello approvato dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), accessibile al seguente indirizzo web: <http://www.aipass.org/node/26>

La tesi rappresenta il coronamento della formazione universitaria di uno studente, che col suo lavoro deve dimostrare il livello di maturità raggiunto. La caratterizzazione personale del lavoro di tesi è pertanto necessaria sia per consentire allo studente di dimostrare la propria maturità, sia per mettere la Commissione di laurea in grado di esprimere una valutazione adeguata del lavoro presentato. Il carattere individuale della tesi non esclude che una ricerca su uno stesso tema possa essere affrontata da più laureandi, ciascuno dei quali si focalizza su uno specifico aspetto di un tema, o analizza lo stesso tema con strumenti diversi.

La tesi può riguardare anche discipline non psicologiche presenti nei corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia.

La tesi può essere redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata con il relatore e approvata dal Consiglio del corso di laurea magistrale. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto della tesi in lingua italiana. La discussione potrà essere svolta in lingua straniera (art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio).

Per ulteriori indicazioni relative alla stesura della tesi si vedano:

[Vademecum per scrivere una tesi o un elaborato finale](#);

[Indicazioni per la preparazione della tesi](#);

[Fac-simile di frontespizio della tesi](#).

Articolo 3

Provvedimenti anti-plagio, anti frode e per la riservatezza

È stretto dovere dello/a studente/ssa svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (art. 28, comma 8 del Regolamento Studenti). Si ricorda che presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 modificata nel 1999). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo o suggeriti dal docente, come basi bibliografiche dell'elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Con la consegna della tesi lo/a studente/ssa dovrà presentare una “dichiarazione di autenticità”, nella quale dichiarerà di essere a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali e amministrative derivanti da un eventuale plagio e/o frode ([Dichiarazione di autenticità](#)).

Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, messi a disposizione per lo sviluppo della tesi, al laureando/a verrà chiesta la sottoscrizione di un "impegno di riservatezza", secondo il

modello approvato dal Senato Accademico (art. 5, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale) ([Impegno di riservatezza](#)).

Articolo 4

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia

E' istituita la Commissione prove finali della Scuola di Psicologia. Tale Commissione è composta di tre membri appartenenti ai tre dipartimenti (DPG, DPSS, FISPPA) a cui afferiscono i corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Dipartimenti interessati. La Commissione svolge le seguenti funzioni: coordina le procedure di assegnazione del relatore della tesi; forma le Commissioni di esami di laurea; monitora l'andamento delle procedure di cui sopra e avanza proposte per il miglioramento delle medesime. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia. La Commissione resta in carica tre anni, o comunque fino al termine del mandato del Presidente del Consiglio della Scuola.

Articolo 5

Richiesta del relatore di tesi

Possono svolgere il ruolo di relatore di tesi:

- professori e ricercatori a tempo indeterminato, confermati e non confermati e a tempo determinato, afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- professori e ricercatori, confermati e non confermati, di altri Dipartimenti/Atenei con affidamento di insegnamento nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto); per questi docenti il numero massimo di laureandi è fissato a due per ogni anno di contratto.

I docenti titolari di contratto per attività integrativa non possono svolgere il ruolo di relatori.

Nell'attività di supervisione, i relatori possono avvalersi della collaborazione di correlatori interni ed esterni all'Università. La responsabilità dello svolgimento della tesi è comunque del relatore che ne risponde in sede di presentazione e discussione della tesi. I nominativi dei correlatori esterni che possono comparire sul frontespizio della tesi e sul calendario degli esami di laurea non devono essere più di due.

Per le modalità della richiesta del relatore di tesi si veda il documento: [Modalità per la richiesta del relatore di tesi](#).

Articolo 6

La Commissione di laurea

Per le prove finali del Corso di laurea magistrale, il Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Corso stesso nomina una o più Commissioni di laurea magistrale costituite di almeno 5 docenti, anche di altro Ateneo (più due supplenti), fra i quali viene designato un Presidente (art. 10, comma 5 del Regolamento di Ateneo). Il Presidente deve essere un professore (di prima o di seconda fascia). I docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato. I professori a contratto possono essere membri della Commissione di laurea fino alla scadenza del contratto stesso. Gli eventuali correlatori esterni possono partecipare alla Commissione di laurea limitatamente alla discussione delle tesi in cui sono coinvolti.

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia (di cui all'art. 4 del presente Regolamento) provvede ad individuare, all'interno della Commissione di laurea magistrale, un secondo relatore per ogni candidato.

Se in una stessa seduta di laurea sono previsti in calendario laureandi di Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia, ma afferenti a Dipartimenti diversi (DPG, DPSS, FISPPA), la Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Presidente della Commissione stessa.

I docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare le domande di laurea (via uniweb) né firmare le tesi (se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti è successiva alla data di cessazione del servizio). Tali docenti dovranno individuare un collega strutturato che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di relatore. Possono invece comparire come correlatori esterni (sul frontespizio della tesi) e in tale veste possono partecipare alle sedute delle Commissioni di laurea limitatamente alle discussioni delle tesi di cui sono correlatori esterni. In caso di mancanza di disponibilità di altri docenti ad assumere il ruolo di relatore, la Commissione prove finali provvederà ad assegnare d'ufficio il laureando/a ad altro docente del Corso di studio sulla base dell'area disciplinare di competenza e del numero di prove finali in carico al docente.

Articolo 7

Sessioni di laurea magistrale

Per lo svolgimento delle lauree magistrali sono fissate quattro sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal calendario accademico. Indicativamente:

- primo periodo (I appello): fine novembre-prima metà di dicembre
- primo periodo (II appello): nel mese di aprile
- secondo periodo (appello unico): nel mese di luglio
- terzo periodo (appello unico): entro il mese di ottobre

All'inizio di ogni anno accademico vengono comunicate le date dei periodi previsti per l'anno accademico in corso, consultabili sul sito della Scuola di Psicologia.

Per tali periodi tutti i docenti dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sono ritenuti a disposizione per la partecipazione alle Commissioni di laurea magistrale con funzioni di primo o di secondo relatore o di componente. I docenti, tuttavia sono tenuti a confermare di volta in volta la propria disponibilità alla Segreteria Didattica della Scuola, nei modi e nei termini indicati. In caso di non risposta alla richiesta di conferma della disponibilità, entro i termini stabiliti, il docente sarà assegnato d'ufficio ad una o più Commissioni di laurea.

L'eventuale indisponibilità a partecipare alla seduta della Commissione di laurea da parte di un docente già designato, deve essere comunicata e giustificata al Presidente della Scuola di Psicologia, al Direttore del Dipartimento che ha firmato il documento di nomina della Commissione di laurea magistrale, tempestivamente comunicata alla Segreteria Didattica della Scuola e, per conoscenza, al primo e al secondo supplente. Il docente deve collaborare attivamente affinché la sostituzione vada a buon fine.

I laureandi devono consegnare la documentazione necessaria per laurearsi, nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenario delle sessioni di laurea magistrale reperibile sul sito della Scuola di Psicologia; devono inoltre consegnare alla Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia, nei modi e nei tempi fissati nello stesso scadenario:

- una copia della tesi firmata dal relatore (identica a quelle consegnate al primo e al secondo relatore), da archiviare nel fascicolo personale di ogni studente;
- la [Dichiarazione di autenticità](#) attestante che l'elaborato finale è stato redatto nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (si veda art. 3 del presente Regolamento);
- il modulo di [Impegno di riservatezza](#).

Il calendario delle sedute delle Commissioni deve essere reso noto almeno 8 giorni prima dell'inizio delle sedute stesse.

Dopo la pubblicazione del calendario delle sedute di laurea il/la laureanda deve contattare, entro 3 giorni, il secondo relatore che gli/le è stato assegnato e concordare modi e tempi per la consegna di una copia della tesi, anch'essa firmata dal proprio relatore.

Articolo 8

Criteri di valutazione

La prova finale si intende superata quando il/la candidato/a abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi (art. 10, comma 5 del regolamento Didattico di Ateneo)

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma (art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) della media ponderata (MP) dei voti v_i degli esami di cui all'art. 4, comma 1, pesati per i relativi crediti) e rapportata ai centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale secondo la seguente scala: fino a 3 punti (sufficiente), 4-6 (buono) più di 6 (più che buono) (secondo quanto espresso dalla Commissione Didattica del 2 febbraio 2005 e dalla delibera del Consiglio di facoltà del 25 marzo 2005).

Il criterio di cui al punto b) è stato deliberato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di studio su proposta del CCLM.

Quando il/la candidato/a abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode (art. 10, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo e art.6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La lode è attribuita all'unanimità.

Articolo 9

La proclamazione

La proclamazione avviene subito dopo la discussione e la valutazione della tesi da parte della Commissione di laurea. Il titolo è conseguito dal laureando/a nella data in cui si svolge la seduta di laurea e la proclamazione.

Articolo 10

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 14-15.

Per gli iscritti alle lauree specialistiche, ex DM 509, e alle lauree magistrali il valore dei CFU e il punteggio da attribuire alle lodi sono illustrati nella tabella seguente:

Ordinamento della laurea magistrale	CFU	Punteggio lodi
ex DM 509	30	0.50 per ogni lode
ex DM 270 (fino all'a.a. 10-11 compreso)	28	0.50 per ogni lode
ex DM 270 (dall'a.a 11-12 fino al 13-14 compreso)	26	—

Gli iscritti ai Corsi di laurea magistrale, a partire dall'a.a. 2010-2011 fino all'a.a. 13-14, sono tenuti a seguire le attività formative stabilite dalla ex-Facoltà dedicate all'insegnamento di "Formazione all'etica della ricerca in psicologia".

Aprile 2015